

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°233 del 30/10/2007 e s.m., per l'installazione sita in Via Santarcangiolo n. 1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno" (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5298 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l.

Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°233 del 30/10/2007 e s.m., per l’installazione sita in Via Santarcangiolese n. 1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di “Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno” (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la L. n. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli articoli:

- art. 124, che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- art.179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 Campo di applicazione e finalità, commi 1 e 4, e 178 Principi, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- art. 184-ter, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020;
- art. 208, che stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- art 269 in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- la Del. G.R. n. 1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 “Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera”;
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009, che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

RICHIAMATE altresì:

- la V[^] Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), stabilisce che “il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”;
- all'art. 29-octies, comma 9, stabilisce che “nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la

norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni”;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Ripa Bianca S.p.a. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°233 del 30/10/2007 e s.m., per l’installazione sita in Via Santarcangiolese n. 1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di “Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno” (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), successivamente volturata alla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini 327 del 20/11/2013;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. PG/2019/63943 del 19/04/2019, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha comunicato alla ditta in oggetto l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA n°233 del 30/10/2007 e s.m., ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di riesame dell’AIA vigente, corredata dai relativi allegati, presentata dal gestore della ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 27/06/2019 (Prot. Portale n. 6216/2019 – Prot. ARPAE n. PG/2019/101515), successivamente trasmessa al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valmarecchia in data 04/07/2019 (Prot. SUAP n. 9187/2019 - Prot. ARPAE n. PG/2019/105786 del 05/07/2019);

PRECISATO che il suddetto procedimento di riesame dell’AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 26/07/2019, con nota Prot. n. PG/2019/118306, è stato comunicato agli Enti coinvolti ed alla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. l’esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata;
2. in data 02/08/2019, con nota Prot. n. PG/2019/121790 (Prot. Comune n. 10795/2019 del 31/07/2019), il SUAP dell’Unione dei Comuni Valmarecchia ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA vigente;
3. in data 29/08/2019, con nota Prot. n. PG/2019/133739, è stata convocata per il giorno 26/09/2019 una Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’istanza di riesame dell’AIA vigente presentata dalla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. e per l’acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
4. in data 04/10/2019, con nota Prot. n. PG/2019/152661, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini ha richiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di trasmettere, entro il termine di 10 giorni, l’eventuale richiesta di integrazioni e/o chiarimenti necessari per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
5. in data 21/08/2019, il SUAP dell’Unione dei Comuni Valmarecchia ha pubblicato sul BURERT n. 279/2019 la comunicazione di avvio del procedimento per il riesame dell’AIA oggetto del presente Provvedimento;
6. in data 04/11/2019, con nota Prot. n. PG/2019/169359, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini, visti gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/09/2019, ha trasmesso alla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. e, per conoscenza,

agli Enti coinvolti, una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata in sede di istanza di riesame dell'AIA vigente;

7. in data 04/12/2019, la ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. ha trasmesso in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste (prot. ARPAE n. PG/2019/187295 del 05/12/2019 - Prot. portale n. 8495/2019);
8. in data 11/12/2019, con nota Prot. n. PG/2019/189947, è stata convocata per il giorno 10/01/2020 una Conferenza dei Servizi per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. in data 04/12/2019 e per l'acquisizione dei contributi da parte degli Enti coinvolti;
9. in data 05/03/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/36247 - Prot. portale n. 861/2020), data 02/04/2018 (Prot. ARPAE n. PG/2020/49788 - Prot. portale n. 1471/2020), e in data 19/10/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/149936 - Prot. portale n. 7331/2020 del 16/10/2020), la ditta in oggetto ha trasmesso, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA, ulteriori integrazioni volontarie alla documentazione già presentata;
10. viste le appendici, emesse in data 24.10.2019 e 24.04.2020, alla fidejussione assicurativa n. 340733307 del 29.10.2013 rilasciata da GENERALI ITALIA SPA, concernenti la proroga della durata delle polizza medesima fino al 29/10/2020;

VISTO l'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020, il quale stabilisce tra l'altro che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- in mancanza dei suddetti criteri specifici continuano ad applicarsi quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti le disposizioni di cui al DM 05/02/1998;
- ai sensi del comma 3-bis, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, comunicano ad ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, e che, ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del Registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n. 67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

RITENUTO di coordinare l'istruttoria svolta, con riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto, con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle suddette LLGG e di

conformare l'articolazione del presente Provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche al fine di rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.lgs.152/2006;

VISTO che l'istanza di riesame è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, di rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. ai sensi dell'art. 208 D.Lgs.152/2006, rifiuti costituiti da sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e isocianati) e rifiuti di forme ed anime; tali rifiuti sono previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.25 dell'All.1, suball. 1) per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti; la cessazione della qualifica di rifiuto, anche al fine di consentire controlli più efficaci, è raggiunta al termine dell'attività di recupero, prima della miscelazione/diluizione con la materia prima (argilla), esclusivamente all'interno del ciclo produttivo presso l'impianto in oggetto;
- ii. ai sensi dell'art. 216 D.Lgs.152/2006, rifiuti speciali non pericolosi individuati alle tipologie 4.4, 4.7, 7.3, 7.4, 7.27, 7.31, 7.31-bis, 11.2, 12.1, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.12, 12.13, 13.1, 13.2 di cui al D.M. 05/02/1998, in dettaglio elencati in allegato A;

RITENUTO che, ai fini delle verifiche necessarie al rilascio del rinnovo dell'attività di recupero rifiuti, in AIA già a partire dal 2007, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in quanto:

- (art 6 c.1/a) - Le attività di recupero/utilizzo definite dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, richiamate dal citato art. 184-ter, individuano nell'allegato 1 punto 7.25 le terre e sabbie esauste di fonderia, con attività di recupero destinate a "industria dei laterizi della ceramica" (7.25.3 punto d). In tale caso specifico il recupero è volto a sostituire un inerte naturale utilizzato all'interno del ciclo produttivo (Tufo);
- (art 6 c.1/b) - I rifiuti recuperati sono utilizzati nel reparto fornace come inerti dimagranti; vengono additivati all'impasto di argilla e tufo durante la fase di prelaborazione. L'utilizzo di tali materiali, quale recupero di materia, determina un beneficio ambientale mediante un risparmio di materie prime naturali e la riduzione di rifiuti destinati a smaltimento;
- (art 6 c.1/c) - Tali rifiuti, dal punto di vista chimico-fisico e mineralogico, sono analoghi all'inerte naturale (Tufo) e, pertanto, presentano tutti i requisiti tecnici previsti per la realizzazione di laterizi. Nella procedura PR 852 della documentazione istruttoria sono elencati e messi a confronti i risultati emersi nel corso delle esperienze maturate;
- (art 6 c.1/d) - L'esperienza maturata in questi anni ha documentato la non pericolosità della sostanza. Inoltre, ricerche di settore, che hanno visto coinvolti anche Enti di eccellenza sia pubblica che privata, dimostrano l'assoluta compatibilità dal punto di vista ambientale e di sicurezza del personale. In merito alla verifica degli adempimenti REACH, il residuo siderurgico costituente l'EoW è composto da minerali inseriti nell'Allegato V del REACH, esenti da registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). Il residuo, infine, non contiene alcuna sostanza di cui all'allegato XIII sottoposta a restrizione e/o dell'allegato XIV sottoposte ad

autorizzazione, né risulta essere “contaminato” da alcuna delle sostanze SVHC di cui all’art. 59, paragrafo 10 del Regolamento REACH;

CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), per i rifiuti di cui alla lettera i), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per i criteri di cui al c. 3 lettere da a) ad e), da adottarsi nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1:

- è da ritenersi già verificata la valutazione di cui alle lettere a), b) e c);
- l’istruttoria svolta ha individuato i criteri dettagliati in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lettere d) ed e), riportati nell’**Allegato C** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;

CONSIDERATO che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini, con nota Prot. n. PG/2019/144173 del 19/09/2019 (Prot. VVFF - Comando Provinciale Rimini n. 12443), ha comunicato l’elenco delle attività soggette a controllo, specificando inoltre che, qualora il procedimento in oggetto comporti l’insediamento di ulteriori attività soggette a controllo, dovrà essere attivata la procedura prevista dal DPR 151/2011;

ACQUISITO l’assenso senza condizioni degli Enti il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 Art.14 ter della L. 241/1990, e non abbia espresso, anche successivamente, alcun parere nel corso dell’istruttoria;

ACQUISITA agli atti la Relazione istruttoria, comprensiva del parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell’impianto e delle emissioni nell’ambiente di cui all’art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, trasmessa con nota interna Prot. n. PG/2020/83501 del 10/06/2020 dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, successivamente integrata in data 17/09/2020 con nota Prot. n. PG/2020/133446;

CONSIDERATO che in data 16/10/2020, con nota Prot. n. PG/2020/149483, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso al Gestore della ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. lo schema del provvedimento di AIA per l’acquisizione di eventuali osservazioni;

DATO ATTO che la ditta in oggetto, con nota Prot. n. PG/2020/153282 del 23/10/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni allo schema del Provvedimento di AIA;

CONSIDERATO che le suddette osservazioni, trasmesse in data 23/10/2020 ed oggetto di approfondita analisi da parte del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, sono state valutate parzialmente ammissibili dall’A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

ACQUISITA agli atti l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all’istanza di riesame dell’AIA n. 233 del 30/10/2007 e s.m.;

PRECISATO che in data 07/10/2020 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la Comunicazione Antimafia Prot. n.

PR_RNUTG_Ingresso_0057096_20201007 per la ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2020/153241 del 23/10/2020 – Identificativo n°01191498096030 del 28/08/2020);

PRECISATO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articoli 208 e 210);

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra premesso e visti gli esiti delle Conferenze di Servizi svoltesi nei giorni 26/09/2019 e 10/01/2020, di provvedere al rilascio del provvedimento di Riesame dell'AIA per l'installazione in oggetto;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame, alla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Santarcangiolo n. 1830, nella persona della Sig.ra Anna Maria Assirelli in qualità di Gestore dell'installazione sita in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Santarcangiolo n. 1830, rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,

piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno” (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

2. di revocare le seguenti autorizzazioni già nella titolarità della ditta:

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 233 del 30/10/2007	Prima AIA per impianto esistente
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 25 del 25/02/2009	Provvedimento di proroga termine per adempimento alle prescrizioni
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 290 del 18/12/2009	Provvedimento di proroga termine per adempimento alle prescrizioni
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 27 del 08/02/2012	Provvedimento di proroga termine per adempimento alle prescrizioni
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 327 del 20/11/2013	Voltura alla ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l.
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 1488 del 31/07/2014	Modifica non sostanziale e proroga termine di validità del provvedimento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2016/2685 del 03/08/2016	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2017/1083 del 03/03/2017	Aggiornamento AIA
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2018/1791 del 12/04/2018	Aggiornamento AIA

3. di stabilire che:

3.1 la presente Autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per le seguenti potenzialità massime:

- **reparto fornace:** blocchi per solaio (pignatte) in diverse pezzature e blocchi in laterizio per muratura e per divisori con capacità/potenzialità massima di produzione pari a 130.000 t/anno;

- **reparto prefabbricati:** pannelli prefabbricati in latero-cemento, lastre bausta (Predalles) e travetti tralicciati con capacità/potenzialità massima pari a 163.200 m²/anno per le lastre/pannelli e di 729.600 ml per i travetti;
- 3.2 il documento “Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” è riportato nell’**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;
 - 3.3 la planimetria dell’impianto è riportata nell’**Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;
 - 3.4 i criteri dettagliati in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono riportati nell’**Allegato C** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;
 - 3.5 lo schema della dichiarazione di conformità di cui all’art. 184-ter comma 3 lettera e) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è riportato nell’**Allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;
 - 3.6 sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
4. di stabilire, in relazione alla validità della presente autorizzazione, che:
 - 4.1 la presente autorizzazione è efficace dalla data di avvenuta notifica;
 - 4.2 il presente atto, ai sensi dell’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
 - quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione, essendo l’installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;
 - 4.3 il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 4.4 a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell’autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 4.5 qualora l’autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 12 anni dalla data di efficacia del presente atto;
 - 4.6 fino alla pronuncia in merito al riesame dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso;
5. di richiamare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

- 5.1 il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 5.2 il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) ad ARPAE Rimini, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano da considerarsi sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 5.3 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE Rimini anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 5.4 il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ARPAE Rimini di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
6. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articolo 208);
 - Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese ex art. 216 di cui alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, per il recupero di rifiuti non pericolosi, al **numero 21-quater del 31/07/2014**, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero indicate nell'Allegato A, Paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI", Tabella n. 20;

7. che la ditta presenti, **entro 45 giorni dal rilascio della presente AIA**, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, aggiornata e modificata ai sensi del presente atto, per un importo di € 144.000,00 - pari alla potenzialità complessiva di trattamento (12.000 t/a) moltiplicata per la quota di € 12,00, avente ARPAE quale ente beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; è ammessa la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalle norme, nel caso in cui venga presentata, unitamente alla garanzia finanziaria, la copia del certificato UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) o della registrazione EMAS (riduzione del 50%), riferito all'impianto in oggetto; l'importo potrà essere pertanto ridotto del 40% a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, per il periodo di efficacia della presente AIA, e trasmetta la copia del certificato UNI EN ISO 14001 successivamente al 29/10/2022;
8. in riferimento al punto precedente, è ammessa la prestazione di una garanzia finanziaria in più tranche, con durata non inferiore a 4 anni e con validità estesa ai due anni successivi, a condizione che, prima della scadenza del periodo garantito, venga presentata la "proroga" della durata della garanzia per il successivo periodo;
9. di stabilire che il Gestore rispetti i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
10. di precisare che ARPAE Rimini esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
11. di stabilire che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad ARPAE Rimini le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
12. di precisare che ARPAE Rimini, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente Provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. di stabilire che il Gestore della ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. dovrà trasmettere, nei modi e nei tempi dettati dai Regolamenti/normative/indicazioni regionali, una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Tale monitoraggio dovrà essere messo in opera dalla ditta seguito dell'approvazione da parte di Arpae Rimini;
14. di trasmettere il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso art.;
15. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;

16. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
17. di stabilire che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
18. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valmarecchia affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L. ed al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini;
19. di precisare che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

Allegato B: “PLANIMETRIA DELL’IMPIANTO”

Allegato C: “CRITERI ai fini della CESSAZIONE della QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Allegato D: “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EoW”

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.